

# TI\_GERICHTE 52.2003.222 vom 3. September 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-09-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2003.222](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.222)

FR: TI\_GERICHTE 52.2003.222 du 3 septembre 2003

IT: TI\_GERICHTE 52.2003.222 del 3 settembre 2003

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

PAmM). 2. 2.1. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione. Gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS). 2.2. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Poco importa il motivo in virtù del quale i coniugi non vivono (più) insieme, purché non si tratti di una separazione di breve durata (cfr. Alain Wurzburger, *La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers*, in: RDA1997 I pag. 278). 3. Il Consiglio di Stato, nonostante abbia rilevato alcuni indizi di matrimonio fittizio, segnatamente le dichiarazioni del marito relative alla promessa di un compenso se avesse sposato l'interessata, la breve relazione prematrimoniale, la mancanza di un permesso di soggiorno, le nozze contratte in modo repentino, il fatto che entrambi i coniugi abbiano indicato erroneamente la data del matrimonio, la comunione domestica di soli sei mesi (v. risoluzione ad F., pag. 8), oltre al fatto che il marito era venuto a conoscenza dell'esistenza di \_\_\_\_\_ otto mesi dopo le nozze, ha poi argomentato che, invocando il vincolo coniugale esistente solo formalmente, la ricorrente commetteva un abuso manifesto del diritto. Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti addotti dall'insorgente volti a confutare la natura fittizia delle nozze, segnatamente in relazione al compenso di fr. 20'000.-, che nega di aver versato al marito. 4. La ricorrente è entrata in Svizzera per sposarsi il 9 novembre 2000 con un cittadino elvetico. Per questo motivo, essa ha ottenuto un permesso di dimora in virtù dell'art. 7 cpv. 1 LDDS. Dopo circa sei mesi, i coniugi \_\_\_\_\_ non hanno più vissuto insieme e la separazione dura ormai da oltre due anni. Contrariamente a quanto assume l'insorgente,

nessun elemento agli atti permette di ritenere che questa separazione sia provvisoria. Non è certo la dichiarazione congiunta sottoscritta dai coniugi \_\_\_\_\_ il 30 giugno 2003 e prodotta in questa sede che dimostra il contrario (doc. 1). Essa si limita a manifestare solamente e genericamente l'intenzione di riprendere la vita coniugale interrotta da un paio d'anni. Tanto meno che l'insorgente avrebbe frequentato il marito durante la separazione (v. scritti 12 agosto 2003 di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_). Le dichiarazioni versate agli atti, peraltro soltanto in questa sede, non attestano che la comunione coniugale sia effettivamente e costantemente vissuta e che esista un vero e proprio legame sentimentale. Ancor meno il fatto che il marito l'avrebbe, a suo dire, messa incinta (gravidanza extrauterina con degenza presso l'Ospedale regionale di \_\_\_\_\_ dal 21 al 23 aprile 2003). Nonostante l'evento, infatti, i coniugi hanno continuato a vivere separati. Ne consegue che è venuto meno lo scopo del soggiorno dell'insorgente in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora. 5. Occorre ora verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca dell'autorizzazione di soggiorno pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione. 5.1. In materia di ritiro dei permessi accordati a stranieri, la LDDS conferisce all'autorità amministrativa un ampio margine di apprezzamento, censurabile - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando la stessa sconfini con la propria decisione in un eccesso o in un abuso di potere (cfr. DTF 112 Ib 478). 5.2. \_\_\_\_\_ risiede da meno di tre anni nel nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi considerato ancora di breve durata. Cittadina croata con ultima residenza prima di giungere in Svizzera in Bosnia Erzegovina, l'insorgente ha tutti i suoi legami famigliari, sociali e culturali nella ex Jugoslavia, dove è nata e cresciuta e dove vivono ancora verosimilmente i suoi parenti. La ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con il marito e non per altri motivi. Il fatto che essa sia stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, è quindi soltanto una conseguenza dell'unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è nel presente ambito determinante. Per quanto riguarda suo figlio \_\_\_\_\_, egli è ancora piccolo e dipendente dalla madre, per cui il problema di un suo eventuale sradicamento dalla realtà elvetica non si pone. L'interessata non potrebbe dunque prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU, al fine di conservare il permesso di dimora in base a questo disposto. 5.3. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate, revocando il permesso di soggiorno all'insorgente e, di riflesso, al figlio \_\_\_\_\_. La decisione censurata non procede in particolare da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata. 6. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto. 7. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 7, 9 cpv. 2 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. §. Di conseguenza, \_\_\_\_\_ e il figlio \_\_\_\_\_, cittadini croati, sono tenuti a lasciare il territorio cantonale entro il 30.10.2003 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri. 2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-, sono a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo II  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.